

A seguito della emanazione della legge L. 4 agosto 2017 n. 124, è stato modificato l'art. 108 della L. 42/04 (Codice dei beni culturali). In particolare detta modifica ha consentito agli utenti di riprodurre con mezzi propri i beni bibliografici. Questo ha generato l'errata convinzione che detti beni possano essere riprodotti senza alcuna comunicazione al personale della biblioteca. A questo proposito appare utile riportare quanto già disposto dal Ministero dei beni culturali.

1. *Sono libere le riproduzioni di beni bibliografici, per le sole attività di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale, svolte senza scopo di lucro (art. 108, comma 3 bis, del d. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, introdotto nell'ordinamento dall'art. 12, comma 3, letto a), del d.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106).*
2. *La libera riproduzione è consentita esclusivamente nel rispetto della normativa vigente sul diritto d'autore, Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, (art. 108, comma 3 bis, del d.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, così modificato dall'art. 1, comma 171, letto b), n. 1), L. 4 agosto 2017, n. 124);*
3. *Il rispetto della normativa sul diritto d'autore nella riproduzione di beni bibliografici deve essere attestato dall'interessato mediante consegna alla Biblioteca di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
In caso di dubbio sulla veridicità delle dichiarazioni acquisite, si dovranno effettuare i necessari controlli e, nel caso, procedere anche alla denuncia alla Autorità Giudiziaria a norma dell'art. 331 C.p.p.*
4. *E' consentita la riproduzione del patrimonio bibliografico anche mediante mezzo proprio (art. 108, comma 3, del d.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, così modificato dall'art. 1, comma 171, letto a), della L. 4 agosto 2017, n. 124).*
5. *La riproduzione è consentita con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né, all'interno degli istituti della cultura, l'uso di stativi o treppiedi (art. 108, comma 3, del d.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, così modificato dall'art. 12, comma 3, lett. b), del d.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106). In caso di riproduzione eseguite da privati, è consentito l'uso di :*
 - *apparecchi fotografici,*
 - *smartphone,*
 - *tablet.*

b. non è, invece, consentito l'uso di

- *scanner portatili o a penna,*
- *flash o altre fonti luminose portatili,*
- *treppiedi.*

I dispositivi dovranno essere impostati in modalità silenziosa, per non arrecare disturbo agli altri studiosi. In ogni caso, dovranno, inoltre, essere adottate le seguenti cautele:

- *i libri e i documenti da riprodurre dovranno essere manipolati con attenzione, avendo cura di non mettere a rischio il materiale per ottenere immagini di migliore qualità; in particolare, va rigorosamente mantenuto l'ordine nel materiale sciolto ed è vietato:*
 - *spianare le carte con le mani,*
 - *forzare l'apertura dei volumi,*
 - *piegare le pagine,*
 - *rimuovere carte o tavole dagli eventuali passepartout,*
 - *tenere sospesi i volumi o i documenti (es. per riprodurre le filigrane),*
 - *salire sulle sedie,*
 - *appoggiare il materiale per terra (in caso di materiale di grande dimensioni chiedere aiuto al personale della Biblioteca);*
 - *la riproduzione dovrà essere effettuata tenendo il proprio dispositivo con entrambe le mani, così da evitare il rischio di caduta dello stesso sul materiale;*
 - *non dovrà essere usata una delle mani per tenere fermo il volume;*
 - *gli oggetti da riprodurre non potranno essere spostati in altre zone della Biblioteca allo scopo di ottenere migliori condizioni di luce.*

Ulteriori cautele dovranno essere adottate in caso di riproduzione di materiale di particolare rarità, antichità, fragilità.

6. Possono essere divulgate con qualsiasi mezzo le immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro (art. 108, comma 3 bis, del d.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, così modificato dall'art. 12, comma 3, lett. b), del d.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, e dall'art. 1, comma 171, letto b), -n. 2) della L. 4 agosto 2017, n. 124).

7. Per favorire la tutela e la conservazione dei volumi e dei manoscritti, le digitalizzazioni già disponibili negli istituti saranno rilasciate gratuitamente al richiedente per le finalità indicate all'art. 108, comma 3 bis.

8. In caso di pubblicazioni editoriali di immagini ai sensi del richiamato articolo 108, comma 3 del Codice dei beni culturali, la procedura sinora seguita di formale richiesta di autorizzazione è sostituita dall'invio all'Istituto detentore del bene di una comunicazione per via telematica del proposito di pubblicare l'immagine, fermo restando l'obbligo di citare la fonte e di consegnare sia una copia analogica o digitale della pubblicazione, sia una copia della riproduzione.

In riferimento ad archivi e materiali documentari conservati nelle biblioteche (raccolte documentarie, carteggi, autografi), si ricorda che sono esclusi dalla libera riproduzione i beni archivistici sottoposti a restrizioni di consultabilità ai sensi del capo III del titolo II del Codice dei beni culturali e del paesaggio e per condizioni restrittive fissate dai soggetti privati nell'atto di donazione. Anche per i suddetti beni, la libera riproduzione si attua esclusivamente nel rispetto della normativa vigente sul diritto d'autore.

Inoltre senza preventiva autorizzazione è vietato fotografare gli ambienti, il personale, gli altri utenti o gli schermi dei loro computer.

Per quanto sopra esposto, all'atto della consegna del volume o periodico richiesto in lettura, il personale avrà cura di far compilare il modulo a) e in caso di riproduzione per motivi di studio il modulo b)